

Legge federale su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati

Modifica del...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge federale del 13 dicembre 1974² su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati è modificata come segue:

Titolo

Legge federale sull'importazione di prodotti agricoli trasformati

Ingresso

visti gli articoli 103, 104 capoverso 2 e 133 della Costituzione federale³;

Titolo prima dell'art. 1

Abrogato

Art. 1 Rubrica

Dazi all'importazione

Capo secondo (art. 3–6)

Abrogato

Titolo prima dell'art. 6a

Abrogato

¹ FF ...
² RS **632.111.72**
³ RS **101**

Art. 6a *Rapporto*

Il Consiglio federale presenta annualmente all'Assemblea federale, per approvazione, un rapporto sui provvedimenti presi in virtù dell'articolo 1. L'Assemblea federale decide se questi provvedimenti devono restare in vigore e se devono essere completati o modificati.

Capo terzo (art. 7 e 8)

Abrogato

Titolo prima dell'art. 9 e art. 9

Abrogati

Art. 10 cpv. 1 e 2

¹ Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive. Esso definisce segnatamente i prodotti agricoli di base e stabilisce il modo di determinare i prezzi giusta l'articolo 2.

² Il Consiglio federale può incaricare un dipartimento di stabilire periodicamente gli elementi tariffali mobili.

Art. 10a *Disposizione transitoria della modifica del...*

Per esportazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della modifica del ... possono essere presentate domande per la concessione di contributi all'esportazione secondo il diritto anteriore fino al 28 febbraio dopo l'entrata in vigore della modifica.

II

La legge del 29 aprile 1998⁴ sull'agricoltura è modificata come segue:

Art. 38 cpv. 3, primo periodo

³ Il supplemento è di 15 centesimi meno l'importo del supplemento per il latte commerciale secondo l'articolo 40.

Art. 40 *Supplemento per il latte commerciale*

¹ La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte commerciale.

² Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento e le condizioni.

⁴ **RS 910.1**

Art. 55 Supplemento per i cereali

¹ La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per i cereali.

² Il supplemento è in funzione dei fondi iscritti a preventivo e del quantitativo che dà diritto ai contributi. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il versamento del supplemento.

III

¹ La presente legge soggiace al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr